

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5613 del 05/12/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME SECCHIA AD USO PISTA CAMIONABILE IN LOCALITA' VILLALUNGA E SALVATERRA IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE). DITTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. E CORRADINI CALCESTRUZZI S.P.A. PRATICA: RE11T0044.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5723 del 02/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 29/06/2011 registrata al PG/2011/159319 del 30/06/2011 con cui le due aziende Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., c.f. e P.Iva 00124610353 con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE) e Calcestruzzi Corradini S.P.A., c.f. e P.Iva 00674130356 con sede legale nel Comune di Casalgrande (RE), hanno richiesto la concessione per l'occupazione e regolarizzazione di area demaniale di pertinenza del fiume Secchia in località Villalunga Salvaterra in Comune di Casalgrande (RE) ad uso pista camionabile per soli mezzi d'opera (Codice Pratica RE11T0044);

PRESO ATTO della nota pervenuta il 26/02/2019 registrata al PG/2019/26/08/2019 dello stesso giorno con cui Emiliana Conglomerati S.P.A. c.f. e P.iva 02503180354 con sede in via A. Volta nel

Comune di Reggio Emilia (RE), ha chiesto il subentro nella titolarità della domanda in sostituzione di Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (CMR) a seguito del conferimento di ramo di azienda inerente all'attività di estrazione e lavorazione inerti da CMR a CMR Industriale Spa (Atto Notarile Rep. N. 127.041 del 24/10/2011) e successivo cambio di denominazione sociale della CMR Industriale SPA in Emiliana Conglomerati S.p.A. (Atto notarile n. 416 srie 1T del 18/12/2013);

DATO ATTO della nota del 29/10/2019 registrata al Prot. PG/2019/166957 con la quale si è richiesto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia di procedere all'accertamento di eventuale illecito amministrativo relativo all'utilizzo senza titolo della citata area demaniale ante richiesta in concessione da Cooperativa Muratori Reggiolo S.c e Calcestruzzi Corradini S.P.A.;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 314 del 02/10/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2019/27726 del 20/02/27726);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- quanto dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area demaniale
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 346,89 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 c/c postale 00367409 con due versamenti uno dell'importo di € 173,15 effettuato in data 11/11/2019 da Emiliana Conglomerati S.p.a. e uno di € 173,45 effettuato in data 12/11/2019 da Corradini Calcestruzzi S.p.a.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle aziende cointestatari Emiliana Conglomerati S.p.A. c.f. e P.iva 02503180354 con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE) e Calcestruzzi Corradini S.p.A., c.f. e P.Iva 00674130356 con sede legale nel Comune di Casalgrande (RE), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del corso d'acqua Secchia, sita in località Villalunga Salvaterra in Comune di Casalgrande (RE), catastalmente identificata:

al fg. n. 26, fronte mapp. n. 42,

al fg. n. 21, mapp. n. 72 e fronte mappale

al fg. n. 17, mapp. n. 82 e fronte mappale e 158 e fronte mappale

al fg. n. 16, fronte mappali 353, 354, 355 e mappale 355,

per uso pista camionabile per soli mezzi d'opera di m 3.750, codice pratica RE11T0044;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 12/11/2019 (PG/2019/174725 del 13/11/2019) da Emiliana Conglomerati SpA e da Calcestruzzi Corradini;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 346,89 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 346,89 euro;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a aziende Emiliana Conglomerati S.P.A. c.f. e P.iva 02503180354 con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE) e Calcestruzzi Corradini S.P.A., c.f. e P.Iva 00674130356 con sede legale nel Comune di Casalgrande (RE) (cod. pratica RE11T0044).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Secchia, individuata catastalmente identificata:
al fg. n. 26, fronte mapp. n. 42,
al fg. n. 21, mapp. n. 72 e fronte mappale
al fg. n. 17, mapp. n. 82 e fronte mappale e 158 e fronte mappale
al fg. n. 16, fronte mappali 353, 354, 355 e mappale 355 del Comune di in Comune di Casalgrande (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso per uso pista camionabile per soli mezzi d'opera di m 3.750;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103, oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 346,89 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico dei concessionari le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non potranno sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. I concessionari sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. I concessionari sono responsabili in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegnano a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. I concessionari non hanno diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato nota prot. PG/2019/27726 del 20/02/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti PO:

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

2. *il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Fiume Secchia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*
3. *considerato che le piste e le aree di manovra su area demaniale sono soggetta alle piene del Fiume Secchia, la Ditta concessionaria dovrà predisporre adeguati controlli sulle precipitazioni meteoriche e sui livelli idrometrici, al fine di poter intervenire rapidamente ed efficacemente all'interruzione del transito per la durata di tempo necessario allo smaltimento delle portate idriche di piena e comunque fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza. Resta inteso che l'Agenzia scrivente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza della presente concessione, restando il concessionario stesso unico responsabile e custode;*
4. *la concessione è ad uso esclusivo della ditta, la quale sotto la sua diretta responsabilità, dovrà impedire l'utilizzo della pista stessa alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica e dovranno essere posti in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;*
5. *la viabilità provvisoria di servizio in argomento non si connota nei termini del Nuovo Codice della Strada, ma le imprese concessionarie provvederanno, a proprie cure e spese, a porre in opera e mantenere in essere idonea segnaletica verticale recante il divieto di circolazione ai terzi non autorizzati.*
6. *Il concessionario è tenuto a rimuovere, caricare su autocarri e trasportare alle pubbliche discariche autorizzate, ogni materiale, detrito, rottame, rifiuto scaricato o abbandonato abusivamente da ignoti, e informare le autorità competenti qualora e laddove fossero rinvenuti materiali inquinanti e/o pericolosi;*

7. *La manutenzione straordinaria per interventi di modifica del tracciato, in seguito a eventi di erosione, deve essere preventivamente richiesta e autorizzata da questo Servizio;*
8. *In periodi di siccità il concessionario provvederà a mantenere bagnata la sede carreggiabile al fine di abbattere le polveri e di transitare in sicurezza;*
9. *il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.